

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

(65^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

I N D I C E

Disegno di legge:

« Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2043) (D'iniziativa dei senatori Petti ed Agostino) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 791, 792, 793, 795, 796
AGOSTINO	792, 793, 794, 795, 796
CERABONA	795
DE PIETRO	794, 795
MONNI	792, 793, 795
PAPALIA	793
PICCHIOTTI	792, 793, 794
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	791, 792, 793, 795, 796
ZELIOLI LANZINI	795

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Cemmi, Cerabona, Cornaggia Medici, De Pietro, Franza, Leone, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pelleggrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Petti e Agostino: « Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori ».

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. A parere della Direzione generale competente, non c'è bisogno di alcuna nuova norma per rendere possibile il cumulo della pensione di avvocato o procuratore con altri trattamenti mutualistici e previdenziali, come, per esempio, quello degli ex parlamentari. Ma ciò si riferisce solo alle pensioni cosiddette

ordinarie previste dagli articoli 31 e 33 della legge n. 6 del 1952, perchè queste pensioni vengono concesse a coloro che per una serie di anni hanno versato il contributo alla Cassa di previdenza. In questo caso ed in questa ipotesi il legislatore ha pensato che il trattamento previdenziale degli avvocati e procuratori fosse cumulabile con qualsiasi altro trattamento previdenziale e mutualistico.

Ma vi è una seconda ipotesi: quella dei trattamenti eccezionali, quelli cioè che si possono conseguire quando è già stata superata una certa età, ed anche se vi sia stato un brevissimo periodo di iscrizione alla Cassa e di versamento di contributi. In questo caso si attua un trattamento di quiescenza eccezionale.

Ora, mentre nel primo caso ipotizzato non esiste incumulabilità, nel secondo caso è stata appositamente prevista l'incompatibilità, a meno che l'avvocato goda di una pensione di guerra, unica ipotesi questa che faccia eccezione e consenta la cumulabilità. Per nessun altro trattamento di quiescenza tale cumulabilità è prevista.

La ragione fondamentale per cui non si è ritenuto di consentire la cumulabilità, ad eccezione, ripeto, delle pensioni di guerra, discende dal fatto che la situazione finanziaria della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori non consente di sostenere un gran numero di pensioni eccezionali, senza gravi ripercussioni sulla situazione economica della Cassa.

Questa è la situazione legislativa attuale. Se poi si volesse aggiungere, alla eccezione prevista dall'articolo 56 della legge del 1952 — e cioè la cumulabilità con le pensioni di guerra — anche la compatibilità col trattamento di quiescenza degli ex parlamentari, evidentemente si aprirebbe un intero capitolo nei riguardi della Cassa di previdenza, in quanto non vi sarebbero ragioni oggettive che giustifichino l'esclusione dalla cumulabilità di altri trattamenti. In questo caso, quindi, bisognerebbe esaminare il problema generale della Cassa di previdenza, perchè essa non potrebbe sopportare l'onere di tutte le pensioni eccezionali. E la legge attuale ha previsto, proprio per venire incontro alla concessione di pensioni eccezionali in numero limitato, altri fondi da aggiungere alla

dotazione della Cassa di previdenza, oltre ai contributi versati dagli avvocati e procuratori.

Questo è il parere della Direzione generale del Ministero di grazia e giustizia, che giustifica l'opposizione ad una modifica dell'attuale legislazione, in materia di pensioni eccezionali.

PICCHIOTTI. Dopo queste dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, sono ancor più meravigliato del trattamento che si è fatto a me dalla Cassa di previdenza, non rientrando io in questo caso. Ho sempre esercitato la professione di avvocato e da anni ho sempre pagato i contributi alla Cassa di previdenza. Quindi non sono in condizioni di eccezionalità, sono in condizioni di normalità.

MONNI. Le comunicazioni dell'onorevole Sottosegretario si riferiscono al parere della Direzione generale, od anche a quello della Cassa di previdenza?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si riferiscono al parere della Direzione generale, che, però, non è contestato dalla Cassa.

AGOSTINO. A me sembra che nei riguardi di alcuni avvocati i quali hanno raggiunto e superato l'età di 70 anni, si sia trovato il cavillo dell'incumulabilità di cui all'articolo 56, quarto comma, numero 2, della legge del 1952.

La cumulabilità è stata invece determinata, con norma chiarissima, dall'articolo 9 della legge del 1956. In atto, bisogna semplicemente armonizzare l'articolo 56 con questo articolo 9 (che ha modificato a sua volta l'articolo 33 della legge del 1952): perchè c'è un contrasto letterale, non spirituale se posso dire così, tra una norma e l'altra.

La norma che io propongo è quella da me presentata nella precedente seduta. Insisto su questa mia proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Agostino, com'è noto alla Commissione, ha presentato un emendamento del seguente tenore:

« Sostituire la dizione del n. 2, quarto comma, dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952,

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

65ª SEDUTA (16 ottobre 1957)

n 6, con la seguente: " che l'iscritto non goda di pensione o di altro trattamento economico il quale non sia cumulabile, secondo il disposto dell'articolo 33, primo comma, della legge " ».

AGOSTINO. Tanto per essere chiari: si stabilisce un solo tipo di pensione. Tutti gli avvocati e procuratori che abbiano raggiunto l'età di 70 anni alla data di entrata in vigore della legge, devono avere la possibilità del cumulo, come tutti gli altri hanno questa possibilità. Un'altra soluzione, ancora più semplice, sarebbe quella di sopprimere il n 2 dell'articolo 56.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nella precedente seduta avevo preso l'impegno di portare alla Commissione una interpretazione della legge condivisa dalla Cassa e dalla Direzione generale. Ora, quello che sembrava anche a me una disparità, era solo apparente. Per le pensioni ordinarie la cumulabilità esiste; mentre non vi è cumulabilità per le pensioni eccezionali, per coloro cioè che avendo esercitato per 50 anni la professione si sono trovati ad entrare nella Cassa di previdenza quando questa ha iniziato la sua attività, cioè nel 1952: per costoro la Cassa di previdenza non ha i fondi, non avendo ricevuti i contributi. E quindi nasce una pensione eccezionale, non cumulabile.

PICCHIOTTI. E tutti i contributi versati in precedenza?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io stavo appunto dicendo che il problema si sposta in altri termini: tutti i versamenti fatti ad una Cassa precedente, che non era la Cassa attuale, come possono recuperarsi? Come si risolvono le situazioni precedenti nella situazione attuale, *post-1952*? Questo è il problema da porre.

PRESIDENTE. Chi ha diritto al trattamento eccezionale non può cumulare tale trattamento con altri trattamenti di quiescenza. Su questo punto la situazione è chiara. Quel che si tratta di vedere è, invece, se i versamenti fatti ad altra Cassa prima del 1952 daranno diritto al trattamento ordinario di quiescenza, come può sostenere il senatore Picchiotti; ed

in tal caso non c'è bisogno di alcuna nuova norma legislativa.

PAPALIA. Quando ad un avvocato, che per trentacinque anni ha esercitato la professione e versato i contributi ad una Cassa, non viene poi concessa la pensione per questo o quel motivo, chi si è appropriato del denaro da lui versato? Potrei ancora capire che, pur negandogli la pensione, i soldi che ha versato gli venissero restituiti riportati al valore attuale. Altrimenti, a chi vanno?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il problema di fatto fra gli interessati e la Cassa è appunto questo: come si può considerare quella serie di somme che sono state versate. Se una sentenza della magistratura dovesse risolvere il problema nel senso auspicato dal senatore Picchiotti e da altri la questione si risolve da sé. Nell'ipotesi che il problema rimanga invece aperto, il Parlamento potrà cercare allora la via migliore da seguire.

PICCHIOTTI. Insisto perchè sia messo ai voti l'emendamento Agostino.

MONNI. Ho ascoltato attentamente il Sottosegretario. Mi sembra che lo sforzo che sta facendo la Commissione sia diretto appunto ad eliminare ogni incertezza e a dare una norma che sia chiara anche per i magistrati che devono decidere. In quale caso il Governo ritiene che il parlamentare possa cumulare l'una e l'altra pensione?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Nel caso in cui il parlamentare abbia fatto un tempo, dopo la costituzione della Cassa a versare tutti i contributi necessari per aver diritto alla pensione. Qualsiasi sistema mutualistico comincia ad avere delle possibilità dal momento in cui sorge e non può prevedere trattamenti precedenti alla sua data di nascita. Si potrà tutt'al più sanare qualche situazione precedente, ma non di più. Altrimenti la Cassa morrebbe subito perchè non potrebbe reggersi.

MONNI. Penso che la Cassa di previdenza sia sorta per sanare una situazione irregolare

che esisteva da tempo. Gli avvocati effettuavano determinati versamenti, senza avere nessuna garanzia di trattamento di quiescenza. Per ovviare a tale irregolarità è nata la Cassa. Mi sembra assurdo che proprio i più anziani, cioè coloro che hanno fatto maggiori versamenti e quindi hanno acquistato maggiori diritti, debbano ora essere esclusi dal trattamento di quiescenza.

Vorrei inoltre porre una domanda: l'impiegato dello Stato al quale sono state fatte durante tutto il suo servizio le trattenute per la pensione ha diritto, nel caso in cui sia anche senatore, all'una e all'altra pensione, oppure ad una sola di esse?

PICCHIOTTI Questo è un punto da chiarire. Ricordo infatti che una delle prime obiezioni che la Cassa mi fece — perchè questa storia dura dall'aprile del 1955 — fu di dirmi che ero un impiegato dello Stato. Presi allora il primo trattato di diritto amministrativo che trovai e risposi alla Cassa: chiunque balbetta le prime parole di diritto amministrativo sa che noi non siamo impiegati dello Stato. Quando finalmente riuscii a superare questo ostacolo, ne sorse naturalmente un altro, e poi un altro, e poi un altro . . .

AGOSTINO. L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'articolo 9 della legge del 1956, dice: « Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli Albi forensi ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

Il nostro caso quindi vi sarebbe compreso.

L'articolo 56 della legge 1952, non modificato perchè non contemplato dalla legge del 1956, dice:

« Gli avvocati e i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge godono del trattamento eccezionale di previdenza stabilito nell'articolo 28 della legge 1º dicembre 1939, numero 1938, continuano a percepire i relativi assegni.

« Qualora le disponibilità del fondo costituito per tale trattamento fino all'entrata in vigore della presente legge lo consentano saranno de-

liberati miglioramenti da distribuirsi, tenendosi conto delle condizioni individuali dei beneficiari.

« Gli avvocati e i procuratori che all'entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente e non abbiano esercitato questo loro diritto hanno la facoltà di esercitarlo nel termine di mesi sei dalla suddetta data.

« Tale diritto di trattamento eccezionale di previdenza dopo il compimento del settantesimo anno di età è riconosciuto altresì a favore degli iscritti all'ente di previdenza che non possano o non intendano avvalersi del diritto di riscatto previsto dall'articolo 60, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

1) che ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 2 per l'ammissione al trattamento di pensione;

2) che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia concesso un trattamento di quiescenza ecc. ».

Questo testo è quindi in contraddizione con l'articolo 33. Per l'articolo 33 la cumulabilità è infatti possibile, per l'articolo 56 della legge 1952 non lo è. Si tratta, dunque, di coordinare questi due articoli.

DE PIETRO. Quello riguardante gli avvocati è sicuramente da ritenersi come un trattamento mutualistico e previdenziale. L'eccezione mossa dalla Cassa è che la pensione da dare ai parlamentari non possa essere considerata soltanto mutualistica e previdenziale, ma come una pensione che faccia carico alle casse dello Stato. È chiaro quindi che occorre rettificare questa situazione. Se « il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli Albi forensi ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale », è ovvio che, stando a tale articolo, il trattamento che si concede ai parlamentari non essendo considerato di natura mutualistica e previdenziale non dovrebbe essere contemplato nell'ultima parte.

PRESIDENTE. L'articolo 9 si riferisce all'articolo 31, cioè alle pensioni ordinarie; non all'articolo 56.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore De Pietro, i trattamenti previdenziali e mutualistici hanno sempre un intervento dello Stato o di altri enti.

DE PIETRO. La Cassa dice: mi dimostri il senatore Picchiotti, con un certificato del Presidente del Senato, che egli non gode e non godrà di un trattamento di pensione il quale faccia carico alle casse dello Stato; e allora avrà la pensione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa obiezione della Cassa ha una ragione nell'articolo 56. Il quale non si oppone a trattamenti mutualistici in genere, ma a trattamenti mutualistici nei quali ci sia un intervento dello Stato. Tale articolo ha voluto impedire che si pesi sulle casse dello Stato. Non si è limitato quindi a qualsiasi ipotesi mutualistica, ma a certe ipotesi mutualistiche che pesano sullo Stato. Di qui l'obiezione della Cassa, la quale dice: se non c'è un intervento dello Stato, io non ho niente da dire, in quanto non si rientra nelle eccezioni contemplate dall'articolo 56.

DE PIETRO. L'articolo 56 dice, al numero 2 del quarto comma: « che l'iscritto non goda di pensione, eccettuata quella di guerra, a carico dello Stato o di altri enti pubblici ovvero non ricopra uffici ai quali sia concesso un trattamento di quiescenza ».

È chiaro che tali uffici devono intendersi come quelli per i quali si è concesso un trattamento di quiescenza a carico di altri enti pubblici.

MONNI. Signor Presidente, sono costretto, proprio per scrupolo, a chiedere che la questione sia studiata ancora. Alla prossima seduta si deciderà con più calma e si porrà ai voti un testo concordato, tale da eliminare tutte le incertezze.

CERABONA. Ritengo che dopo questa ampia e interessante discussione siamo ormai in

condizione di poter votare, sia per approvare sia per disapprovare. È inutile rinviare ancora. Penso che il nostro esame sia sufficientemente maturo e propongo di passare senz'altro alla votazione.

D'altra parte, sono sicuro che gli stessi dirigenti della Cassa di previdenza ritengono opportuno, anzi necessario, un chiarimento legislativo della situazione, che è attualmente incerta e dà luogo a questioni imbarazzanti.

PRESIDENTE. C'è una proposta del senatore Monni di rinviare la discussione alla prossima seduta per un esame più approfondito della questione.

Metto ai voti questa proposta del senatore Monni.

(Non è approvata).

ZELIOLI LANZINI. Prendo la parola per dichiarazione di voto. Mi dispiace che sia qui fra gli interessati l'amico e simpaticissimo collega Picchiotti. Ma devo dire che sono veramente turbato. In primo luogo, perchè siamo di fronte ad un giudizio, e noi sottraiamo all'autorità giudiziaria un giudizio, interpretando una legge che riguarda personalmente anche noi legislatori. In secondo luogo, per un motivo di ordine psicologico e morale. Voi sapete l'ondata di fango che si agita contro il Parlamento, in genere; salterà fuori anche questo. Sarà un'indiscrezione, una dichiarazione fatta da alcuni che desiderano che tale ondata di fango abbia a continuare, e noi ne trarremo conseguenze dannose, non tanto per i senatori Picchiotti o Agostino, ma per tutto l'Istituto parlamentare. Questa è la mia dichiarazione di voto.

AGOSTINO. L'emendamento da me presentato può essere sostituito con quest'altro: « È soppresso il n. 2 del quarto comma dell'articolo 56 ». Mi pare in fatti che questo risolva assai meglio la questione, e che sia quindi la soluzione più semplice e più valida.

DE PIETRO. Il concetto della Cassa è questo: coloro che esercitano la professione ma hanno una pensione che gravi sulle casse dello Stato non possono essere ammessi al trattamento di pensione. Supponiamo che un magi-

strato sia andato in pensione e poi, trascorso un determinato termine, si sia iscritto all'Albo degli avvocati e abbia esercitato per un certo tempo la professione (mi riferisco qui al concetto della Cassa, non ad un mio concetto personale). Dopo aver esercitato la professione, egli finisce col prendere la pensione. Ora, la pensione in questo caso non deve essere cumulabile. Ma se voi abrogate il numero 2 del quarto comma dell'articolo 56 la pensione finirà con l'essere cumulabile per tutti i casi; cioè noi abrogiamo una norma generale per tutti i casi.

AGOSTINO. Non insisto nell'emendamento scritto, ma lo sostituisco, ripeto, con quest'altro: « È soppresso il numero 2 del quarto comma dell'articolo 56 ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per le ragioni già espresse all'inizio, dichiaro che sono decisamente contrario a questo emendamento. Ci sono due ipotesi assolutamente chiare: pensione ordinaria, che consente la cumulabilità; pensione eccezionale, che non la consente. Data questa situazione, non posso assolutamente essere d'accordo con l'emendamento presentato dal se-

natore Agostino, e con la sostanza del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il seguente emendamento, presentato dal senatore Agostino, che sostituisce l'intero articolo unico del disegno di legge:

« È soppresso il numero 2 del quarto comma dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, numero 6 ».

(È approvato).

A seguito della sostituzione dell'intero testo del disegno di legge, ritengo che il titolo del disegno stesso possa essere così formulato: « Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari